



Roma, 4.6.2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100005641/AG
Oggetto: Legge 76/2021 conversione in legge del D.L. 44/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Circolare n. 13026
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Conversione in legge del Decreto Covid.

Riferimenti: LEGGE 28 maggio 2021, n. 76, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086) (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021).

Si fa seguito alla [circolare federale n. 12922 del 2.04.2021](#), per segnalare che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ([clicca qui](#)) la Legge 28 maggio 2021, n. 76, di conversione del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (Decreto Covid).

Si fornisce di seguito una illustrazione delle principali novità di interesse per la professione e per gli Ordini introdotte in sede di conversione.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art.3 bis)

È stato inserito l'articolo 3-bis che limita ai soli casi di colpa grave la responsabilità per morte o lesioni personali per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima.

Per la valutazione del grado della colpa, il giudice deve tener conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al

momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

Si rammenta che l'art. 3 del decreto legge oggetto di conversione prevede l'esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario – tra cui rientrano indubbiamente anche i farmacisti - incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici (Art. 10)

L'articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, modificato in sede di conversione, mette a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico – nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

In particolare, il nuovo testo della norma prevede nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale:

- lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle risorse disponibili;
- per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Obbligo vaccinale

Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in fase di conversione, è stato precisato che spetta alle Regioni la competenza – già prevista dall'art. 1, comma 2, della L. 43/2006 – ad individuare gli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Saranno, quindi, le Regioni a chiarire quali sono i soggetti da ritenersi inclusi nella categoria degli “operatori di interesse sanitario”.

In considerazione della portata della norma e dei profili temporali della sua applicazione, la Federazione si riserva di effettuare un approfondimento con il Ministero della salute in merito alla corretta individuazione della nozione di operatori di interesse sanitario da considerare sottoposti all’obbligo vaccinale e avrà cura di fornire aggiornamenti non appena possibile.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)